



# Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D  
atto che non  
comporta impegno  
di spesa.

Seduta del 16 APR. 2012

Deliberazione n. 230

### OGGETTO:

Legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012" Art.49 "Reddito Minimo di Cittadinanza. Approvazione proposta di Regolamento attuativo.

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 16 APR. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| 1) IORIO          | Angelo Michele | Presidente |
| 2) CHIEFFO        | Antonio        | Assessore  |
| 3) DI SANDRO      | Filoteo        | "          |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina      | "          |
| 5) SCASSERRA      | Michele        | "          |
| 6) VELARDI        | Luigi          | "          |
| 7) VITAGLIANO     | Gianfranco     | "          |

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare

Integralmente	<input type="checkbox"/>
Per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input type="checkbox"/>

Il Dirigente del Servizio  
dott. Michele Colavita

*M. Colavita*

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso. \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria  
dott.ssa Emma Paola Marinelli  
*Emma Paola Marinelli*

Il Direttore Generale  
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
dott. Antonio Francioni  
*A. Francioni*

Il Responsabile del Servizio  
dott. Michele Colavita  
*M. Colavita*

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Filoteo Di Sandro;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Filoteo Di Sandro

### UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la proposta di Regolamento attuativo del Reddito minimo di cittadinanza, art. 49 della Legge Regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012";
- 3) di proporre all'esame del Consiglio Regionale per l'approvazione la proposta di Regolamento attuativo del Reddito minimo di cittadinanza, art. 49 della Legge Regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012", riservandosi l'assunzione dei successivi provvedimenti ad avvenuta acquisizione dei previsti pareri da parte delle competenti Commissioni consiliari.



ALLEGATI ATTI  
IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*

Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Cattedra degli Assessori e Consiglieri Regionali in carica.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012"- Art.49 "Reddito Minimo di Cittadinanza". Approvazione Regolamento attuativo

CONSIDERATO che la Regione Molise, in sede di approvazione della Legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012"- ha inteso introdurre, rilevata la natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale, l'esistenza di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili e dipendenti, quali i bambini, le donne, le persone anziane e/o con disabilità, gli immigrati, le famiglie numerose o monoparentali, un intervento di contrasto all'indigenza denominato Reddito Minimo di Cittadinanza per sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche;

ATTESO che l'istituzione del Reddito Minimo di Cittadinanza è in linea con gli obiettivi della Strategia di Lisbona e del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 poiché, in ragione della difficoltà economiche e sociali che caratterizzano la realtà europea, nazionale e regionale interviene sulla struttura familiare che vive condizioni di particolare fragilità accresciute dalla contrazione dell'offerta dei posti di lavoro e dall'aumento del costo della vita mediante l'elargizione di un sostegno economico che, all'interno di progetti personalizzati, assume la funzione di promozione delle risorse personali indispensabili alla realizzazione di percorsi di uscita dai circuiti assistenziali;

VISTI:

- l'art.49 "Reddito Minimo di Cittadinanza" della legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012";
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il POR Fse 2007 - 2013, approvato con decisione della Commissione dalla Comunità Europea C(2007) 6080 del 30 novembre 2007, che, all'Asse III "Inclusione Sociale", precede una serie di azioni coerenti ed in linea con l'istituto di cui al citato Art.49 "Reddito Minimo di Cittadinanza" della Legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012";

VISTA la proposta di Regolamento attuativo della legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012"- Art.49 "Reddito Minimo di Cittadinanza";

CONSIDERATO che la Legge regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012", al comma 2 prevede l'emanazione del Regolamento previa acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni consiliari e sentite le Confederazioni sindacali;

DATO ATTO che in data 28 marzo 2012 si è proceduto a sottoporre il Regolamento in parola alla valutazione delle Confederazioni sindacali.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all' art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare la proposta di Regolamento attuativo del Reddito minimo di cittadinanza, art. 49 della Legge Regionale del 26 gennaio 2012, n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012";



Copia ad uso degli Assessori Regionali - Copia agli Assessori Regionali in carica

trasmettendola al Consiglio Regionale per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni consiliari.

Campobasso, li 06.04.2012

L'Istruttore  
dott.ssa Emma Paola Marinelli

*Emma Paola Marinelli*

Il Direttore del Servizio  
dott. Michele Colavita

*M. Colavita*



Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 230 del 16/04/2012

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, lì 06.04.2012

Il Direttore del Servizio  
dott. Michele Colavita



Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica

**PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

Il Direttore Generale della Giunta Regionale, ~~Area III~~, dott. Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

**PROPONE**

all'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Filoteo Di Sandro l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, lì 1

Il Direttore Generale  
dott. Antonio Francioni



Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali in carica

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE  
26.01.2012 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012"**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'art. 49 "Reddito minimo di cittadinanza." della legge della Regione Molise 26.01.2012, n.2 "Legge finanziaria regionale 2012".
2. Il reddito minimo di cittadinanza fa riferimento ai componenti del nucleo familiare e consiste nell'erogazione di un contributo economico annuale per un massimo di 12 mesi dell'importo di euro 350,00 mensili per famiglia con riferimento alle richieste di sostegno ordinario e nella misura massima di €.500,00 per gli interventi specifici che non rivestono carattere di continuità, ed in ulteriori e specifici interventi di sostegno mirati all'inserimento scolastico e formativo ed alla promozione di percorsi di inclusione sociale.

**Art. 2**

**Soggetti aventi diritto**

1. Il reddito di cittadinanza è attuato con modalità sperimentali per il primo anno sul territorio della Regione Molise, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della L.R. n. 26.01.2012, n.2 e trasferite a tal fine dalla Regione agli Ambiti territoriali Sociali costituiti ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dei successivi provvedimenti regionali di attuazione.
2. Hanno diritto al reddito di cittadinanza ed alle misure collegate, i componenti maggiorenni comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e residenti in uno dei Comuni della regione Molise alla data della pubblicazione della legge regionale 26.01.2012, n.2, appartenenti ad un nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, il quale risulti complessivamente titolare, nell'anno solare antecedente a quello della richiesta, di un reddito determinato ai sensi dell'art. 4, non superiore a euro 5.000. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza, si considerano residenti i senza fissa dimora domiciliati in uno dei Comuni della regione dalla data della pubblicazione della legge regionale 26.01.2012, n.2, o in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d'Italia nati in uno dei Comuni della regione.

**Art. 3**

**Tipologia di interventi**

1. **Per l'inserimento scolastico ed educativo:** rientrano in questa tipologia d'intervento il contributo per il pagamento delle quote di iscrizioni e/o integrazione retta per servizi prima infanzia, mensa, attività formative, sportive e ricreative extra scolastiche, spese per il trasporto scolastico (abbonamento servizi pubblici); integrazione per le spese di acquisto libri scolastici o testi universitari ed ausili informatici; assistenza a minori disabili durante le ore di frequenza scolastica.
2. **Per l'inserimento formativo:** rientrano in questa tipologia d'intervento il contributo per il pagamento di corsi di qualificazione; aggiornamento ed orientamento ed ogni accesso a percorsi di integrazione fra istruzione e formazione ed a percorsi di recupero dell'obbligo scolastico.
3. **Per il sostegno di famiglie in situazioni di disagio:** rientrano in questa tipologia d'intervento il contributo per il pagamento di spese mediche, sanitarie e sociosanitarie.



coperte dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario regionale; spese per l'acquisto del latte artificiale per i bambini le cui madri sono nell'impossibilità di allattare al seno; pagamento del canone di locazione dell'abitazione di residenza, pagamento di bollette per servizi (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti solidi urbani); rimborsi e/o buoni acquisto di generi alimentari e/o di prodotti farmaceutici e/o prodotti per l'alimentazione della prima infanzia e/o prodotti specifici in caso di intolleranze alimentari; spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche; spese per l'acquisto di mezzi d'ausilio o di adattamento del veicolo per migliorare le condizioni di vita delle persone disabili conviventi; spese sostenute per il decesso di uno dei componenti la famiglia; sostegno economico in caso di mancata o tardiva corresponsione degli alimenti familiari da parte del coniuge separato e/o divorziato tenuto al mantenimento dell'altro coniuge e/o dei figli; assistenza economica integrativa per nuclei con minori a rischio d'istituzionalizzazione.

**Art. 4**  
**Modalità di calcolo del reddito**

1. Per la determinazione del valore del reddito di cui all'articolo 2, comma 2, è utilizzata la certificazione ISEE ( DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.) in corso di validità relativa al nucleo familiare.

**Art. 5**  
**Modalità di accesso**

1. I soggetti, di cui all'articolo 2, comma 2, presentano istanza per usufruire del reddito di cittadinanza al comune di residenza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico emanato ai sensi del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).
2. L'istanza a pena di inammissibilità è prodotta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello conforme all'allegato all'avviso pubblico ed è corredata della documentazione ivi indicata.
3. Negli anni successivi al primo, l'avviso pubblico per la presentazione delle nuove domande è pubblicato sul B.U.R.M. a cura della Direzione Generale della Giunta Regionale del Molise Area III.

**Art. 6**  
**Individuazione degli aventi diritto**

1. Ciascun Comune provvede alla istruttoria ed alla valutazione delle istanze, alla individuazione delle domande ammissibili al beneficio, nonché al controllo ed alla verifica, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto dichiarato dai richiedenti per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 49 della L.R. n.2 del 2012.
2. I Comuni, agli esiti delle attività di cui al comma 1, trasmettono all'Ambito Territoriale Sociale l'elenco nominativo delle istanze ammissibili specificando per ciascuna di esse l'importo di reddito accertato secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5.
3. L'Ambito Territoriale Sociale redige la graduatoria di ambito, valuta gli eventuali ricorsi, individua i beneficiari e trasferisce ai Comuni di competenza le risorse finanziarie per l'erogazione della misura in ragione dei beneficiari ivi residenti.
4. Nei 90 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, comma 1, è formata la graduatoria dei beneficiari e sono esaminati gli eventuali ricorsi presentati.



5. Hanno priorità di ammissione alla fruizione del reddito minimo di cittadinanza le famiglie più numerose, i nuclei di cui fanno parte anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini. I benefici dovranno essere erogati in relazione alla gravità delle situazioni ed in base ai seguenti criteri di precedenza:

1	Famiglie numerose con presenza di almeno 4 figli con punteggio di 40 +5 per ogni ulteriore figlio
2	Nucleo monogenitoriale con figli a carico con punteggio di 30 + 5 dal secondo figlio in poi
3	Famiglia con uno o più disabili e/o anziani non autosufficienti con punteggio di 20 + 10 per ogni ulteriore disabile e/o anziano non autosufficiente. Per disabili ed anziani non autosufficienti è indispensabile il riconoscimento di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua con incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)

6. a parità di punteggio si dà priorità al richiedente con ISEE di importo minore ed in subordine al più giovane di età.
7. non ha diritto di accesso ai contributi la famiglia richiedente qualora abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.

#### Art. 7 Durata e decadenza dal beneficio

1. Il beneficio del reddito minimo di cittadinanza e delle misure collegate è riconosciuto annualmente per un massimo di 12 mesi, ferma restando la decadenza dal beneficio stesso per il venir meno dei requisiti che ne avevano consentito l'accesso o per l'accertamento, in sede di controllo, della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

#### Art. 8 Integrazione con gli interventi e servizi programmati nell'Ambito Territoriale Sociale

1. Ciascun Ambito territoriale sociale programma l'organizzazione e la gestione del reddito minimo di cittadinanza.
2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa i comuni istituiscono sportelli di ricezione delle domande preferibilmente allocati presso i servizi sociali comunali o presso i servizi di cittadinanza.
3. I nuclei familiari ammessi al reddito minimo di cittadinanza devono poter fruire del sostegno dei servizi sociali comunali e/o di Ambito Territoriale Sociale che dovranno attivarsi per garantire il ricorso a tutte le misure di sostegno ed indirizzo per favorire un reale processo di inclusione sociale.
4. Le risorse finanziarie, vengono trasferite dalla Regione Molise agli Ambiti Territoriali Sociali che provvedono alla ripartizione fra i singoli Comuni ai sensi degli articoli 6 e 9.
4. Gli Ambiti Sociali Territoriali, con una cadenza periodica dagli stessi stabilita, accertano l'utilizzo delle somme concesse e destinano eventuali economie in favore dei richiedenti non ammessi a beneficio per esaurimento delle risorse economiche assegnate secondo l'ordine della graduatoria.



Copia ad uso della...

**Art.9**  
**Riparto delle risorse**

1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n.2/2004, la Regione Molise procede a ripartire, tra gli Ambiti territoriali sociali le risorse stanziare per le erogazioni relative al reddito minimo di cittadinanza, stimando i fabbisogni secondo i seguenti indicatori sintetici di disagio sociale
  - popolazione residente al 01/01/2011 nei Comuni degli Ambiti territoriali sociali;
  - popolazione di età superiore ai 75 anni residente al 01/01/2009 nei Comuni degli Ambiti territoriali sociali;
  - nuclei familiari con 4 o più figli residenti al 31/03/2011 nei Comuni degli Ambiti territoriali sociali;
2. Negli anni successivi alla sperimentazione, per la ripartizione delle risorse, la Regione Molise tiene conto delle domande ammissibili presentate nei singoli Comuni e si avvale delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 10.
3. A seguito dell'approvazione del riparto delle somme, si provvede, entro 90 giorni a titolo di anticipazione, alla liquidazione all'Ambito Territoriale Sociale del 50% delle risorse assegnate, disponendo la liquidazione del 50% a saldo entro 120 giorni dall'avvio dell'erogazione agli aventi diritto.
4. Al fine di ottenere la liquidazione del saldo delle risorse assegnate, ciascun Comune informa l'Ambito Territoriale Sociale della data di avvio delle erogazioni agli aventi diritto al beneficio.

**Art. 10**  
**Monitoraggio, valutazione e verifiche**



1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dal presente regolamento, gli Ambiti Territoriali Sociali trasmettono alla Regione, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, le relazioni annuali riguardo gli interventi effettuati;
2. Ciascun Comune effettua un controllo diretto anche tramite le forze di polizia municipale, su un campione pari ad almeno il 20% delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l'esito è comunicato agli Ambiti Territoriali Sociali, che procedono all'immediata sospensione della misura in presenza di irregolarità e ne danno comunicazione alla Regione Molise.
3. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 i servizi regionali competenti provvedono a trasmettere le relazioni degli Ambiti Territoriali Sociali alla IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale ai fini del controllo e delle valutazioni di competenza in merito all'applicazione della misura del reddito minimo di cittadinanza.
4. La IV Commissione consiliare permanente si confronta con i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni e movimenti, impegnati nelle politiche sociali e della prima occupazione e presenta al Consiglio una relazione annuale in cui indica: i dati sulle prestazioni erogate, con analisi qualitativa e quantitativa dei dati, il numero di domande ammissibili e non finanziate, il numero di ricorsi presentati, la distribuzione geografica dei beneficiari e delle domande presentate, i risultati dei controlli a campione degli Ambiti Territoriali Sociali.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
F.to **de Santis**  
\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Angelo Michele Iorio**  
\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 18 aprile 2012



**IL SEGRETARIO**  
**Laura de Santis**

\_\_\_\_\_  
*Laura de Santis*

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
\_\_\_\_\_

Campobasso, li \_\_\_\_\_

*Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica.*